

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Molise, 17 luglio 1992, n. 131

Il disposto dell'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, non impone che sulla suggellatura della busta debbano essere apposte le firme del presidente e del segretario dell'Ufficio di sezione, ma si limita a disporre che le schede valide devono essere numerate e chiuse in una busta sigillata firmata dal presidente e dal segretario. Uno strappo nel plico contenente le schede votate non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a dubitare della regolarità degli atti.

Omissis.

Premesso che in udienza controparte ha smentito decisamente che sia stato presentato alla Magistratura penale l'esposto del quale è cenno in narrativa, va rilevato che con tale motivo aggiunto di gravame si lamenta la violazione dei commi terzo e quarto dell'art. 54 del citato D.P.R. n. 570 del 1960 e l'eccesso di potere sotto vari profili, in relazione al fatto che in sede istruttoria il plico contenente le relative schede valide è stato rinvenuto, oltre che con una lacerazione di circa otto centimetri, con sigillatura che si assume non conforme a legge. Ciò in quanto caratterizzata soltanto da firme di rappresentanti di lista e di uno scrutatore (questa ultima coperta in parte dal lembo di chiusura del plico) anziché da quelle del presidente e del segretario, previste dalla legge al fine di garantire la regolarità delle operazioni compiute; di qui l'essenzialità delle firme prescritte e specularmente, la rilevanza giuridica dell'anomalia denunciata.

Così come formulata, la censura deve essere disattesa.

È pur vero, in punto di fatto, che la circostanza rappresentata è comprovata dalle dichiarazioni dei procuratori di entrambe le parti contendenti, riportate alle pagine 14 e 15 del verbale istruttorio (da cui risulta, però, che la firma "in parte apposta sotto la fascia di incollatura del plico" è quella di un rappresentante di lista e non dello scrutatore).

È altresì vero, in linea di diritto, che sussiste il principio generale basato sul criterio della strumentalità della forma, sul quale è impostata la censura, secondo cui l'inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali si traduce in semplice irregolarità, non invalidante la procedura, solo se non sia sanzionata da espressa comminatoria di nullità e sia tale da non disattendere la *ratio* - ontologicamente prevalente - della norma, mentre comporta invalidità se l'anomalia procedimentale impedisce l'accertamento della regolarità delle operazioni a cui l'adempimento inosservato si riferisce.

Non è dubbio, quindi, che le disposizioni di legge relative alla raccolta delle schede valide in una busta ed alla sua sigillatura vadano lette ed applicate con rigore formale, in quanto obbediscono all'esigenza del controllo della regolarità delle operazioni di scrutinio e, perciò, non ammettono equipollenti.

In tal senso ha pronunciato la decisione 9 febbraio 1983 n. 47 del Consiglio di Stato, Sezione V, richiamata dai deducenti che tuttavia tanto ha affermato riferendosi alla diversa fattispecie della "inesistenza di sigillo e firma dei componenti il seggio" in relazione ad un caso in cui le schede erano state conservate senza alcuna formalità in una scatola di cartone alla quale la busta era stata legata con un filo (sez. n. 69 del Comune di ...).

Nella stessa decisione viene invece ritenuta infondata la censura, del tutto analoga a quella qui dedotta, di violazione delle istruzioni ministeriali dovuta all'assenza delle firme dei componenti del seggio sulla chiusura di talune buste di altre quattro sezioni, sul rilievo che le disposizioni di cui "si denuncia la violazione prescrivono che i plichi elettorali siano firmati e non anche che siano firmati in corrispondenza delle chiusure".

Anche nel caso in esame il regolamento normativo invocato, e cioè il disposto del quarto comma (giacché il terzo comma, pure invocato, non viene in rilievo perché disciplina le modalità di vidimazione e conservazione delle schede nulle, bianche, contestate e dei reclami) del menzionato art. 54, non impone che sulla suggellatura della busta debbano essere apposte le firme del presidente e del segretario, limitandosi a stabilire che le schede valide "devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario".

Dunque la legge richiede che la busta sia suggellata, sia allegata al verbale e venga firmata dai predetti due soggetti, ma non che la suggellatura avvenga con le modalità che si pretendono inosservate.

Tant'è vero che nelle buste prestampate a cura del Ministero dell'Interno il sito destinato alle firme di rito è collocato sulla facciata anteriore, mentre nulla è indicato al riguardo in quella posteriore, sulla quale va ripiegato il lembo di chiusura da sigillare, né in quest'ultimo.

In altre parole, nella specie non ricorre l'ineludibile presupposto della sussistenza di un'anomalia procedimentale perché il noto principio sopra ricordato, pur esatto in astratto, si renda applicabile in concreto.

Né, per quanto già detto, può assegnarsi rilevanza in sé invalidante alle descritte modalità di sigillatura seguite e, più puntualmente, alla parziale sovrapposizione del lembo di chiusura ad una firma di un rappresentante di lista, non prescritta a questo fine e che può, ma non deve, essere apposta sulla busta, ovviamente anche anteriormente alla sua chiusura.

A ciò va aggiunto che non solo tale questione non forma oggetto di specifica censura, essendo quella in esame integralmente incentrata, per come svolta, sulla suggellatura priva delle firme del presidente e del segretario - di cui, giova evidenziare, non si lamenta l'assenza sulla busta -, ma soprattutto che il plico è stato rinvenuto "regolarmente sigillato con il timbro della sezione", giusta quanto attestato dallo stesso procuratore degli istanti con la dichiarazione inserita a pagina 14 del citato verbale istruttorio.

Per le stesse ragioni inerenti il contenuto della censura, neppure è rilevante lo squarcio di circa otto centimetri riscontrato sul retro del plico.

Ad ogni modo va osservato, in primo luogo, che in mancanza di elementi concreti che possano indurre ad ipotizzare l'avvenuta manomissione del materiale custodito, uno strappo del plico contenente gli atti delle operazioni elettorali costituisce evento del tutto ininfluenza circa la veridicità degli atti stessi (cfr. Cons. Stato, V Sez., 21 ottobre 1991 n. 1253) ben può essere accaduto, infatti, che la lacerazione sia stata prodotta casualmente nel trasporto o nella conservazione del plico.

In secondo luogo, che non forniscono gli elementi concreti anzidetti le argomentazioni - ove riferibili allo strappo anziché, come piuttosto appare dalla loro formulazione letterale, alla sigillatura invece riscontrata regolare e, dunque, inalterata - svolte in merito alla presenza di due schede recanti marcato segno di croce sul simbolo della lista n. 2 e altro analogo segno leggerissimo sul simbolo della lista n. 3 a matita che si suppone irregolare, nonché di altre otto schede similmente votate in favore di quest'ultima lista.

Invero tali argomentazioni integrano, semmai, la rappresentazione di casi tipici di nullità della scheda, come effettivamente è dedotto con il motivo aggiunto indicato con la lettera G) a pagina 17 del del ricorso in riassunzione, riguardante la sezione in questione.

Questo perché riesce evidentemente oltremodo difficile ipotizzare che la lacerazione dell'ampiezza surriferita abbia potuto consentire il prelievo e la reintroduzione dei consistenti gruppi (dei quali è menzione a pagina 16 del predetto verbale istruttorio) in cui le schede sono state trovate confezionate, tenuto conto che ciascuna scheda ripiegata già misura circa dieci centimetri per undici.

La censura trattata e la corrispondente domanda di annullamento delle operazioni della terza sezione elettorale devono, di conseguenza, essere respinte.

Omissis.